

vini, non è spiegabile nè ammissibile un provvedimento cotanto odioso che uguaglia un vino comune ai vini di lusso in bottiglia e che danneggia gravemente il commercio e il consumo del vino ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Quello, che posso dire all'onorevole Marescalchi, è che questa interrogazione non ha più ragione di sussistere, perchè riguarderebbe, se mai, il passato e non l'avvenire, che sarà regolato con nuove leggi e con nuove tariffe.

Per il passato, ciò che egli lamenta, rappresentò una necessità, giacchè nelle tariffe austriache non vi erano determinate voci, e bisognò considerare il vino in fiaschi come vino di lusso. Ad ogni modo, dati i prezzi enormi, a cui è arrivato il vino, il dazio, che si paga, non deve considerarsi eccessivo. Ma questo, ripeto, serve a giustificare il passato e non riguarda l'avvenire, perchè, come l'onorevole Marescalchi sa, la Camera dovrà occuparsi della legislazione nuova ed insieme delle tariffe nuove per le varie voci.

Spero quindi che egli possa dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Marescalchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARESCALCHI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle assicurazioni, che mi ha dato, e prendo atto dell'impegno assunto riguardo alla tariffa daziaria per la introduzione nella città di Trieste di vino comune in fiaschi. È veramente deplorabile che un vino, niente affatto di lusso, debba per il solo fatto che è messo in fiaschi tappati pagare un dazio doppio di quello che è pure in fiaschi, ma semplicemente protetto con olio. Ciò reca grave danno al commercio ed al consumo del vino e viene a colpire proprio quello che è il metodo più razionale e raccomandato di conservazione e presentazione del vino, a vantaggio d'un metodo antiquato.

Prendo dunque atto delle promesse fatte dall'onorevole sottosegretario interpretandole nel senso che nella nuova tariffa daziaria di Trieste si terrà conto di quanto ora ho esposto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Marescalchi, ai ministri d'agricoltura, e del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se non ritengano necessario ed urgente riprendere subito gli studi

già molto avviati per l'assicurazione statale, o col concorso dello Stato, contro i danni della grandine ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

RUBILLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. L'assicurazione contro i danni della grandine è stata oggetto in passato di studi, che però non portarono, per varie circostanze, ad alcuna conclusione. Si tratta evidentemente di un ramo di assicurazione di massima importanza essendo esso strettamente collegato all'economia dei produttori agricoli, i quali nell'assicurazione possono trovare la tranquillità necessaria per l'equilibrio economico delle loro aziende.

Si tratta di studiare il problema principalmente su due punti:

1°) sulla possibilità di provvedimenti che valgano a ridurre le alte tariffe oggi adottate dalle imprese di assicurazioni operanti in Italia;

2°) sulla necessità di rendere certo il risarcimento dei danni in caso di sinistro.

Per raggiungere il primo scopo si è suggerito fra l'altro di rendere obbligatoria l'assicurazione. Questo sistema coercitivo non sembra però da accogliersi, perchè potrebbe contrastare con interessi di agricoltori che non sentono o sentono poco i bisogni dell'assicurazione.

Una riduzione dei premi potrebbe raggiungersi anche con l'istituzione di mutue nelle quali potesse effettivamente eliminarsi una parte non trascurabile della spesa di acquisizione dei contratti che le imprese debbono corrispondere agli agenti produttori.

Circa il secondo punto esistono recenti provvedimenti aventi lo scopo di dare agli assicurati (anche se facenti parte di mutue) la maggiore possibile garanzia: si tratta delle riserve da costituire in base ai decreti 29 luglio 1915, n. 1167, e 29 gennaio 1920. Con questi decreti, e con le relative norme regolamentari, si è stabilita per il ramo grandine una misura variabile di riserve, da vincolare a favore degli assicurati, in corrispondenza della diversa entità dei premi incassati nell'esercizio. Occorre dire però che tali disposizioni non risolvono certamente il problema in riguardo alla solvibilità delle imprese assicuratrici.

Con la proposta di legge di iniziativa parlamentare del deputato Giordano, svolta e presa in considerazione il 25 febbraio 1914, si veniva a stabilire il concetto della istituzione da parte dei Consigli provinciali di